



R.G. 969/2012

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO  
SEZIONE SECONDA PENALE

*Nell'udienza del 30 maggio 2012*

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro  
BONSIGNORE VITO  
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO  
CIMBRI CARLO  
CONSORTE GIOVANNI  
COPPOLA DANILO  
FAZIO ANTONIO  
GNUTTI EMILIO  
LEONI GUIDO  
LONATI ETTORE  
LONATI TIBERIO  
RICUCCI STEFANO  
SACCHETTI IVANO  
STATUTO GIUSEPPE  
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.  
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL  
HOPA S.P.A.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma

della sentenza del Tribunale di Milano del 31 ottobre 2011 appellata da  
BONSIGNORE VITO, CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO, CIMBRI  
CARLO, CONSORTE GIOVANNI, COPPOLA DANILO, FAZIO ANTONIO,  
GNUTTI EMILIO, LEONI GUIDO, LONATI ETTORE, LONATI TIBERIO,  
RICUCCI STEFANO, SACCHETTI IVANO, STATUTO GIUSEPPE, UNIPOL  
GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA  
ROMAGNA SCARL, HOPA S.P.A. e dalla parte civile BANCO BILBAO  
VIZCAYA ARGENTARIA SA

assolve

BONSIGNORE VITO, CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO,  
CIMBRI CARLO, CONSORTE GIOVANNI, COPPOLA DANILO, FAZIO  
ANTONIO, GNUTTI EMILIO, LEONI GUIDO, LONATI ETTORE, LONATI

70 - 1

TIBERIO, RICUCCI STEFANO, SACCHETTI IVANO e STATUTO GIUSEPPE  
dal delitto loro ascritto al capo A perché il fatto non sussiste.

Assolve

CIMBRI CARLO dal delitto a lui ascritto al capo B per non avere commesso il  
fatto.

Ridetermina

la pena inflitta a CONSORTE GIOVANNI ed a SACCHETTI IVANO in  
relazione alle residue imputazioni loro rispettivamente ascritte ai capi B e C in anni 1  
e mesi 7 di reclusione per CONSORTE, ed in anni 1 e mesi 6 di reclusione per  
SACCHETTI.

Revoca

le sanzioni pecuniarie poste a carico di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO  
S.P.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL ed HOPA S.P.A  
in relazione agli illeciti loro rispettivamente ascritti ai capi a), g) ed h).

Ridetermina

nei confronti di UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. la sanzione  
pecuniaria per i capi b) e c) in euro 420.000,00.

Condanna

la parte civile BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA al pagamento  
delle ulteriori spese del grado.

Revoca

le statuizioni civili disposte in favore di BANCO BILBAO VIZCAYA  
ARGENTARIA SA.

Condanna

CONSORTE GIOVANNI e SACCHETTI IVANO a rifondere alla parte civile  
CONSOB le spese di proseguita difesa e rappresentanza che liquida in euro  
10.000,00 a cui si aggiunge il 12,5 % di spese generali.

Conferma nel resto.

In Milano il 30 maggio 2012.

Il Presidente

dott. Flavio Lapertosa

